

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1455 del 12/03/2025
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3119 DEL 31/05/2024, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART.6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA S.A.I.E. S.R.L. PER L'ATTIVITÀ: FABBRICAZIONE APPARECCHIATURE PER RETI DI DISTRIBUZIONE E CONTROLLO DELL'ELETTRICITÀ SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA PORTAPUGLIA N. 29
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1528 del 12/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno dodici MARZO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3119 DEL 31/05/2024, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART.6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA S.A.I.E. S.R.L. PER L'ATTIVITÀ: FABBRICAZIONE APPARECCHIATURE PER RETI DI DISTRIBUZIONE E CONTROLLO DELL'ELETTRICITÀ SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA PORTAPUGLIA N. 29

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 3119 del 31/05/2024, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con Provvedimento conclusivo titolo n. 528/2024 del 8/08/2024, per l'attività di *"fabbricazione apparecchiature per reti di distribuzione e controllo dell'elettricità"* svolta dalla ditta S.A.I.E. S.R.L. (C.F. 00157410333) nello stabilimento sito in Piacenza (PC), via Portapuglia n. 29, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata presentata, tramite portale della Regione Emilia Romagna, dalla ditta S.A.I.E. S.R.L. (C.F. 00157410333) in data 29/11/2024 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 216478, relativamente al titolo ambientale *"autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06"*;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante *"Norme in materia ambientale"*, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- ARPAE SAC, con nota prot. n. 224487 del 11/12/2024, ha dato comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/1990 ed è stata altresì trasmessa la comunicazione di modifica non sostanziale agli enti interessati;
- la ditta ha trasmesso documentazione integrativa, acquisita agli atti prot. n. 15400 del 27/01/2025, n. 26620 del 11/02/2025, n. 29011 del 14/02/2025 e n. 41717 del 4/03/2025;

RILEVATO che dall'istruttoria condotta dall'Unità "Emissioni in atmosfera" di questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 15 del 6/03/2025 Sinadoc 39537/2024), risulta che:

- la modifica non sostanziale consiste nell'espulsione delle emissioni della cabina di verniciatura a polvere tramite un solo punto di emissione, denominato E3; il punto di emissione E6 fungerà solo da ricambio d'aria della zona della cabina, aspirando eventuali fumi durante l'apertura della cabina e del forno; i sistemi di abbattimento delle polveri (ciclone e filtro a maniche) saranno a servizio di E3;
- E6 sarà attivata prima dell'apertura della cabina e del forno, con una durata massima di funzionamento giornaliero di 0,5 h;

DATO atto che nell'ambito del procedimento di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- il Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza, con nota del 5/03/2025, prot. n. 42044, ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla modifica non sostanziale per la matrice emissioni in atmosfera;

CONSIDERATO inoltre che il Comune di Piacenza non ha comunicato, nei termini di cui all'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06, il parere di competenza in ordine all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

VERIFICATO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, che la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti, che possa essere aggiornato il titolo ambientale richiesto nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'AUA (modifica non sostanziale), che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

- DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** adottata con Determinazione Dirigenziale n. 3119 del 31/05/2024 e rilasciata con Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Piacenza titolo n. 528/2024 del 8/08/2024, alla ditta S.A.I.E. S.R.L. (C.F. 00157410333), avente sede legale in Piacenza, via Portapuglia n. 29, per l'attività di "fabbricazione apparecchiature per reti di distribuzione e controllo dell'elettricità" svolta nello stabilimento sito in comune di Piacenza, via Portapuglia n. 29, modificando il punto 2. del dispositivo come di seguito indicato:

- sostituendo i limiti fissati per E3 ed E6 con i seguenti:

EMISSIONE N. E3 CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 5 mg/Nm³

Sistema di abbattimento Ciclone + Filtro maniche

EMISSIONE N. E6 RICAMBIO ARIA ZONA CABINA

Portata massima	6500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	0,5 h/g
Altezza minima	9 m
Durata massima annua	220 gg/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento	

ii. integrando le prescrizioni con le seguenti:

- “ x) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E6, il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a tale emissione stante l'esigua durata di funzionamento;
- y) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno un monitoraggio di E3 e un monitoraggio di E6 effettuati in sede di messa a regime, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, ricorrendo, per E6, per quanto compatibile con la durata massima di funzionamento di E3, alle metodiche indicate in autorizzazione;
- z) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- aa) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;”

2. DI DARE ATTO che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3119 del 31/05/2024, poi ricompresa nel Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Piacenza titolo n. 528/2024 del 8/08/2024, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento
- il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte del SUAP del Comune di Piacenza n. 528/2024 del 8/08/2024;

3. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

4. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza");
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 82/2005 S.M.I.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.